

Rapporto tra poteri amministrativi tabellari del dirigente e potere giurisdizionale del giudice civile di gestire il processo e fissare le udienze.

(Risposta a quesito del 17 novembre 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 novembre 2010, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito formulato dal dott. ..., giudice in servizio presso il Tribunale di ..., il quale chiede di conoscere se l’indicazione delle udienze civili contenuta nella tabella dell’ufficio giudiziario di appartenenza sia o meno vincolante, atteso il principio dell’autonomia del giudice civile nella direzione del processo, evincibile dagli artt. 175 e 168 bis, comma 5, c.p.c. nonché 81 e 81 bis disp. att. c.p.c.;

- rilevato che la questione posta dall’istante involge delicate questioni di carattere generale, per risolvere le quali appare opportuno richiamare – seppure in via di estrema sintesi – la normativa, primaria e secondaria, che sovrintende alla fissazione del calendario giudiziario;

- rilevato che va in primo luogo focalizzata l’attenzione su una norma non richiamata nella richiesta di quesito: l’art. 80 disp. att. C.p.c., che così recita: *il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio ed alla metà dell’anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d’istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d’udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell’anno uno o più giudici istruttori cessano di far parte del tribunale, o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni;*

- rilevato che nell’ambito del calendario delle udienze determinato col decreto ex art. 80 disp. att. C.p.c. il giudice può poi fissare le udienze di istruzione secondo le modalità di cui all’art. 81 disp. att. C.p.c., oggi integrato dall’art. 81 bis disp. att. C.p.c.;

- rilevato che non può dubitarsi che nel *case management* a lui affidato, e per il quale sarà professionalmente valutato, il giudice può discrezionalmente gestire la propria agenda di lavoro come già delineata nel detto calendario delle udienze;

- rilevato che l’esercizio di tale discrezionalità va modulata alla stregua dei principi di ragionevole durata del processo ex art. 111, I co., Cost. e di suo leale e sollecito svolgimento ex art. 175 C.p.c., osservando i criteri dettati dall’art. 81 bis disp., att. C.p.c., ossia tenendo conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa e nel rispetto dei programmi di definizione dei procedimenti elaborati dai dirigenti degli uffici giudiziari;

- osservato quindi che rientra nel potere organizzativo del singolo giudice – e ancor più di ciascuna sezione, ove esistente, all’interno della quale questi opera – gestire il proprio ruolo istruttorio e decisorio in modo tale da potere garantire l’ordinato e proficuo svolgimento delle udienze che consenta un’adeguata trattazione dei singoli processi e un’approfondita valutazione ai fini della decisione delle questioni ad esso devolute;

- rilevato che a tale potere di organizzazione del proprio ruolo corrisponde, peraltro, come appena sopra cennato, una verifica a valle successiva che valuta la laboriosità del singolo magistrato, anche alla luce degli standard di rendimento previsti dalla Legge 111/2006 e in corso di elaborazione da parte del C.S.M.;

- rilevato che, in attuazione delle riportate disposizioni di rango primario, il paragrafo 62 della vigente circolare in tema di formazione delle tabelle prevede che “62.1.- *Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato anche con riguardo ai Giudici onorari aggregati ancora eventualmente in servizio.* 62.2.- *Nel settore civile dovranno essere indicati, tenendo conto di quanto disposto dagli artt.113, 114 disp. att. c.p.c. e 16 d.lgs. n.273/1989 nonché degli artt. 102 e 104 R.D. 2641/1865, per ciascun magistrato i giorni delle udienze monocratiche e i giorni delle udienze collegiali, distinguendo le udienze per le trattazioni degli appelli, dalle udienze per la discussione delle cause e dalle udienze per le procedure in camera di consiglio.* 62.3.- *Nel settore penale, oltre ai giorni delle udienze tenute dal giudice*

monocratico rispetto a quelle tenute dal Collegio, devono essere indicati, con riguardo all'art.132 disp. att. c.p.p., i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte di appello e del Presidente del Tribunale”;

- considerato che la previsione nella tabella dell'ufficio giudiziario dell'indicazione dei giorni di udienza di ciascun magistrato risponde alla necessità che le tabelle costituiscano realmente *“essenziale atto organizzativo degli uffici giurisdizionali”*, così come previsto dalla già richiamata circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011, ragione per la quale risulta indispensabile che in esse trovino collocazione tutte le disposizioni attinenti il funzionamento dell'ufficio;

- che tale previsione risponde infatti ad un'esigenza di preventiva pianificazione dell'ufficio, degli impegni delle cancellerie e dei magistrati, nonché di comunicazione agli utenti – e in primo luogo al foro - del calendario ordinario delle attività d'udienza;

- considerato che i presidenti degli uffici giudiziari devono fondare, a norma di circolare, il proprio progetto tabellare – dunque la previsione del numero delle udienze - sull'analisi dei flussi e delle pendenze, in maniera da poter elaborare compiuti programmi di definizione dei procedimenti, tesi a garantire la ragionevole durata dei processi;

- rilevato, conclusivamente, che l'indicazione dei giorni e del numero delle udienze nella tabella risponde sia a necessità di carattere meramente organizzativo che ad esigenze di trasparenza dell'attività giudiziaria e di razionale organizzazione dei singoli centri di competenza chiamati ad operare quotidianamente negli uffici;

- considerato per altro verso che la tabella è solo l'esito di un procedimento nel corso del quale il magistrato ha la possibilità di interloquire sul progetto predisposto dal dirigente dell'ufficio anche con riguardo al numero delle udienze e, comunque, in ogni tempo ha la possibilità di interloquire sia con il Presidente sia con il Consiglio giudiziario sulla necessità ovvero sulla opportunità di una variazione tabellare in merito, alla luce del reale andamento dei flussi e delle pendenze;

- ritenuto che, alla luce della cornice normativa sopra sinteticamente delineata, risulti necessario che il magistrato si attenga a tutte le disposizioni contenute nelle tabelle, anche con specifico riguardo al numero ed ai giorni in cui devono essere fissate le udienze, salve motivate e specifiche esigenze da comunicare tempestivamente al magistrato dirigente dell'ufficio;

- ritenuto pertanto che le competenze del giudice civile di cui alle citate previsioni nella gestione dell'attività d'udienza vadano collocate sistematicamente nella su indicata cornice organizzativa, nell'ambito della quale egli si trova ad operare, di talché risulta innegabile che la titolarità di autonome potestà organizzative sia rispettosa, innanzitutto, dei programmi di definizione dei procedimenti elaborati dai dirigenti degli uffici giudiziari;

delibera

di rispondere al quesito nel senso che:

- la previsione nella tabella dell'ufficio giudiziario dell'indicazione dei giorni di udienza di ciascun magistrato risponde alla necessità che le tabelle costituiscono *“essenziale atto organizzativo degli uffici giurisdizionali;”*

- i presidenti degli uffici giudiziari devono fondare, a norma di circolare, il proprio progetto tabellare (dunque la previsione del numero delle udienze) sull'analisi dei flussi e delle pendenze, in maniera da poter elaborare compiuti programmi di definizione dei procedimenti, tesi a garantire la ragionevole durata dei processi;

- al giudice civile è riconosciuta dalle norme processuali autonomia nell'organizzazione e nella gestione delle udienze secondo le previsioni contenute negli artt. 175 e 168 bis, comma 5, c.p.c. nonché 81 e 81 bis disp. att. c.p.c.;

- le competenze del giudice civile nella gestione dell'attività d'udienza devono collocarsi sistematicamente e razionalmente nella su indicata cornice organizzativa, nell'ambito della quale egli si trova ad operare, sicché, approvato il progetto tabellare, il giudice civile è tenuto a celebrare le udienze individuate nel progetto tabellare salve motivate e specifiche esigenze da comunicare tempestivamente al magistrato dirigente dell'ufficio”.